

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 agosto 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

- LEGGE REGIONALE 14 agosto 2006, n. 21.
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005. Pag. 3
- LEGGE REGIONALE 28 settembre 2006, n. 22.
Il mercato del lavoro in Lombardia. Pag. 3
- LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2006, n. 23.
Istituzione del parco naturale Nord Milano Pag. 3
- LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 24.
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente Pag. 4
- LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 25.
Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale. Pag. 4
- REGOLAMENTO REGIONALE 24 aprile 2006, n. 7.
Norme tecniche per la costruzione delle strade Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 marzo 2007, n. 061/Pres.
Regolamento per la gestione dei servizi marittimi internazionali di linea tra i porti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e Croazia di cui all'art. 4, comma 129, della legge 26 gennaio 2004, n. 1. Approvazione Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 marzo 2007, n. 064/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49. Approvazione. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 marzo 2007, n. 069/Pres.

Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita. Approvazione Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 marzo 2007, n. 070/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistematico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva. Approvazione. Pag. 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 4.
Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali Pag. 18
- LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 5.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla «Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della convenzione europea del paesaggio» (RECEP) Pag. 23
- LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6.
Disposizioni in materia di distribuzione commerciale. Pag. 24

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2007, n. 17.

Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare Pag. 26

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2007, n. 18.

Nuova disciplina del sistema di controllo ispettivo sanitario regionale Pag. 27

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2007, n. 19.

Proroga di trenta giorni dei termini di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2007, n. 8 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2007, n. 20.

Interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche, connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccità invernale e mancanza di neve Pag. 28

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 2006, n. 21.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 18 agosto 2006)**(Omissis).*

06R0642

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2006, n. 22.

Il mercato del lavoro in Lombardia.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 3 ottobre 2006)**(Omissis).*

06R0643

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2006, n. 23.

Istituzione del parco naturale Nord Milano*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 24 ottobre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità del parco naturale

1. È istituito il parco naturale Nord Milano ai sensi dell'art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. L'istituzione del parco naturale si propone le seguenti finalità:

a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;

b) mirare ad un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;

c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell'ambiente;

d) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-forestali e tradizionali;

e) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.

3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:5.000, costituita da un foglio e allegata alla presente legge.

Art. 2.

Gestione del parco

1. La gestione del parco naturale è affidata al Consorzio già preposto alla gestione del parco regionale Nord Milano, ai sensi della legge regionale n. 86/1983.

Art. 3.

Piano per il parco

1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 86/1983. Il piano definisce le aree comprese nel parco naturale, destinate prevalentemente a funzioni di recupero, conservazione e promozione dei valori naturalistici, con particolare riferimento:

a) alle formazioni boschive che svolgono una funzione di corridoio ecologico tra le aree protette regionali e di ricucitura territoriale;

b) al corso del fiume Seveso;

c) ai contenuti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 4.

Regolamento del parco

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 86/1983 l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.

4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.

5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 5.

Divieti

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

a) catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;

b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali, nonché introdurre esemplari alloctoni, che possano alterare l'equilibrio naturale;

c) aprire ed esercitare attività di cava, miniera e discarica, nonché asportare minerali;

d) modificare il regime delle acque, salvo autorizzazione dell'ente gestore;

e) svolgere attività pubblicitarie, non autorizzate dall'ente gestore;

f) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla distruzione e alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;

h) accendere fuochi all'aperto, salvo che per la effettuazione di ripulitura nell'ambito delle attività agro-forestali consentite ed autorizzate dall'ente gestore;

i) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. Al fine di mantenere la biodiversità, nella fase progettuale e realizzativa delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale devono essere previste adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale.

3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 6.

Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 394/1991, del decreto legislativo n. 42/2004 e della legge regionale n. 86/1983.

2. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento del parco regionale Nord Milano, se non contrastanti con i divieti di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 19 ottobre 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/217 del 2 ottobre 2006.

06R0644

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 24.

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 13 dicembre 2006)

(Omissis).

07R0041

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 25.

Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 13 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie politiche volte alla concreta attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti non profit, impegnati nel recupero dalle aziende della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.

Art. 2.

Isoggetti

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, si avvale di enti non profit, che possiedono documentata operatività pluriennale a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale e hanno svolto analoga attività anche a livello nazionale o internazionale.

Art. 3.

Gli interventi

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti della programmazione regionale.

2. I rapporti tra la Regione e gli enti di cui all'art. 2 sono disciplinati da un'apposita convenzione, redatta secondo un modello approvato dalla giunta regionale. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la realizzazione degli interventi e dei servizi resi dagli enti di cui all'art. 2, nonché per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione del contributo regionale.

Art. 4.

Fase transitoria e sperimentale

1. Al fine di elaborare modelli che consentono di sostenere a regime l'attività degli enti di cui all'art. 2 e di individuarne i requisiti di accreditamento, la giunta regionale, a titolo di sperimentazione, promuove e sostiene la realizzazione di un programma triennale di interventi proposto dalla Fondazione Banco alimentare Onlus. Il programma persegue i seguenti obiettivi:

a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, legate a necessità di natura alimentare, favorendo un'equa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;

b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate, attraverso interventi e servizi formativi;

c) creazione di modelli di partenariato, attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti;

d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un sistema di accreditamento.

2. I rapporti tra la Regione e la Fondazione Banco alimentare Onlus sono disciplinati da una convenzione approvata dalla giunta regionale e stipulata dal direttore generale competente. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la realizzazione degli interventi e dei servizi resi dalla Fondazione Banco alimentare Onlus, per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione del contributo regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per il programma pluriennale di cui all'art. 4 è autorizzata la spesa complessiva per il triennio 2007/2009 di € 2.100.000,00, di cui € 700.000,00 per il 2007, € 700.000,00 per il 2008 e € 700.000,00 per il 2009 a valere sulla U.P.B. di spesa 5.2.4.2.94 «Politiche di inclusione e integrazione sociale».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 11 dicembre 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/265 del 28 novembre 2006.

07R0060

REGOLAMENTO REGIONALE 24 aprile 2006, n. 7.

Norme tecniche per la costruzione delle strade.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 17 del 27 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, a norma dell'art. 5-bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), ha per oggetto la definizione dei criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l'ammodernamento e il potenziamento dei tronchi viari esistenti ricadenti nel territorio lombardo e disciplina le modalità per la concessione di deroghe ai suddetti criteri.

2. I criteri sono finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, a ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico e ad assicurare il rispetto dell'ambiente, inteso nella sua accezione territoriale e sociale.

3. I criteri riguardano in particolare la progettazione degli elementi geometrici dell'asse e della piattaforma delle strade urbane ed extraurbane, nonché la progettazione delle aree di intersezione.

4. Per le finalità di cui al comma 2, la progettazione deve assicurare la omogeneità tecnica dei tronchi di rete aventi medesima funzione territoriale e di mobilità, anche in relazione alla loro classificazione di ordine costruttivo e tecnico prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed alla loro eventuale classificazione funzionale regionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute nel codice della strada, ai fini del presente regolamento si intende per:

a) zona di intersezione l'area che comprende le intersezioni (a raso o a livelli sfalsati) e la parte di ognuna delle strade intersecanti dall'intersezione sino al ripristino della sezione e/o delle caratteristiche planimetriche correnti di ciascuna strada;

b) ammodernamento l'intervento infrastrutturale su assi stradali e/o aree di intersezione esistenti finalizzato principalmente alla messa in sicurezza degli assi e/o delle aree di intersezione e che non comporta sostanziali incrementi della capacità di deflusso veicolare;

c) potenziamento l'intervento infrastrutturale (quale l'incremento del numero di corsie di marcia ovvero l'eliminazione di punti di conflitto nelle intersezioni) su assi stradali e/o aree di intersezione esistenti che comporta sostanziali incrementi della capacità di deflusso veicolare;

d) tratta interprovinciale il tronco viario esistente o da costruire che si estende su più territori provinciali e di cui almeno una parte sia classificata amministrativamente come strada provinciale ovvero strada statale;

e) raccordo alla rete autostradale il tronco stradale ed eventuale intersezione che connettono le rampe di ingresso/ uscita dell'autostrada con la rete non autostradale;

f) autostrade regionali le arterie stradali aventi le seguenti caratteristiche:

1. sviluppo del tracciato interamente compreso nel territorio della Lombardia, ivi compreso il raccordo ai confini regionali qualora concorrente alla funzionalità del tracciato;

2. assolvimento di richieste di mobilità prevalentemente originarie o destinate nel territorio della Lombardia;

3. due o più corsie per senso di marcia e corsie di emergenza;

g) traffico giornaliero medio il volume totale di traffico rilevato in più giorni interi rappresentativi delle condizioni di normale carico veicolare della strada diviso per il numero di giorni considerati;

h) velocità di progetto il valore della velocità veicolare in base al quale si definiscono le caratteristiche degli elementi di tracciato della strada;

i) strada di montagna collocata su terreno morfologicamente difficile:

1. ogni strada esistente avente una pendenza longitudinale media (nella tratta oggetto di adeguamento, ammodernamento o potenziamento) superiore al 9 per cento ovvero ogni strada esistente avente una pendenza longitudinale media (nella tratta oggetto di ammodernamento o potenziamento) superiore al 5 per cento e almeno una delle seguenti caratteristiche: una piattaforma inferiore ai cinque metri; la presenza di tornanti; un traffico giornaliero medio inferiore ai cinquecento veicoli/giorno;

2. ogni nuovo tronco viario per il quale, in considerazione delle particolari condizioni paesistiche, ambientali ed orografiche del territorio in cui l'opera deve inserirsi, si ricorre, anche in ragione dei ridotti carichi che interessano l'infrastruttura, all'utilizzo di significative pendenze longitudinali, di tornanti e/o di sezioni ridotte;

j) livello di rete il grado omogeneo di funzionalità/fruizione costituito da un insieme di assi stradali che assolvono il medesimo compito nell'ambito del sistema globale delle infrastrutture esistenti e di progetto;

k) rete primaria il livello di rete caratterizzato da un movimento servito di transito e di scorrimento, da distanze lunghe di spostamento, con funzione nazionale e interregionale in ambito extraurbano o di intera area urbana in ambito urbano, destinato a componenti di traffico limitate;

l) rete principale il livello di rete caratterizzato da un movimento servito di distribuzione dalla rete primaria alla secondaria ed eventualmente alla locale, da distanze medie di spostamento, con funzione interregionale e regionale in ambito extraurbano o interquartiere in ambito urbano, destinato a componenti di traffico limitate;

m) rete secondaria il livello di rete caratterizzato da un movimento servito di penetrazione verso la rete locale, da distanze ridotte di spostamento, con funzione provinciale e interlocale in ambito extraurbano, di quartiere in ambito urbano, destinato a tutte le componenti di traffico;

n) rete locale il livello di rete caratterizzato da un movimento servito di accesso, da distanze ridotte di spostamento, con funzione interlocale e comunale in ambito extraurbano, interna al quartiere in ambito urbano, destinato a tutte le componenti di traffico;

o) classificazione funzionale regionale la caratterizzazione della rete viaria che interessa il territorio regionale, basata su parametri fisicotipologici, funzionali e di fruizione. La classificazione regionale esplicita il funzionamento della rete ed evidenzia la gerarchia del sistema viario esistente e programmato. La classificazione funzionale della rete viaria regionale individua classi stradali di interesse regionale (di primo e secondo livello), di interesse provinciale (di primo e secondo livello) o di interesse locale. Sono oggetto di classificazione funzionale tutte le strade provinciali, le strade statali, compresi i tratti di strada classificati comunali ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma funzionalmente correlati a strade provinciali e statali;

p) strada agrosilvopastorale la strada ad esclusivo servizio di fondi agricoli, pascoli, alpeggi e boschi;

q) ente proprietario della strada il comune per le strade comunali, la provincia per le strade provinciali, l'ANAS, S.p.a. per le strade statali, in qualità di ente concessionario delle stesse, l'ente concedente per le altre infrastrutture stradali ed autostradali affidate in concessione;

r) soggetto proponente l'intervento il soggetto pubblico o privato che presenta il progetto dell'intervento nell'ambito dello sviluppo delle procedure approvative e/o realizzative.

Art. 3.

Funzionalità e geometria delle strade

1. Al fine della definizione della tipologia degli interventi di nuova costruzione, ovvero riguardanti la rete stradale esistente, il soggetto proponente l'intervento, in coerenza con le indicazioni del progettista, dell'ente proprietario della strada e con gli atti di programmazione provinciale, regionale e nazionale, determina:

a) il livello di rete (rete primaria, rete principale, rete secondaria, rete locale) corrispondente all'infrastruttura in progetto;

b) l'eventuale classe funzionale regionale associata;

c) la classe stradale degli assi, secondo la classificazione del codice della strada, e le caratteristiche delle intersezioni.

2. La determinazione finale della classe stradale secondo il codice della strada, delle caratteristiche delle intersezioni e del numero di corsie per senso di marcia da progettare tiene conto anche dell'entità e della tipologia dei flussi che impegnano l'arteria in progetto.

Art. 4.

Criteri

1. I criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l'ammendamento ed il potenziamento dei tronchi viari esistenti, di cui all'art. 1, definiscono, sulla base dei contenuti generali di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8:

a) le caratteristiche funzionali e geometriche da considerare per la costruzione degli assi stradali;

b) le caratteristiche funzionali e geometriche da considerare per la costruzione delle zone di intersezione;

c) gli elaborati progettuali che costituiscono un progetto stradale;

d) le modalità per lo sviluppo delle analisi di traffico.

2. Gli elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri di cui al comma 1, sono specificati con deliberazione della giunta regionale, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione degli assi stradali

1. Ad ogni classe stradale secondo la classificazione del codice della strada corrispondono le seguenti specificità nella configurazione della sezione trasversale degli assi:

a) le autostrade presentano carreggiate separate, un numero di corsie per senso di marcia pari almeno a due, la presenza della corsia di emergenza;

b) le strade extraurbane principali presentano carreggiate separate, almeno due corsie per senso di marcia e piazzole di sosta adeguatamente frequenti lungo il tracciato;

c) le strade extraurbane secondarie presentano almeno una corsia per senso di marcia e piazzole di sosta adeguatamente frequenti lungo il tracciato;

d) le strade urbane di scorrimento presentano carreggiate separate, almeno due corsie per senso di marcia e marciapiedi;

e) le strade urbane di quartiere presentano almeno una corsia per senso di marcia e marciapiedi;

f) le strade di tipo locale presentano, se in ambito urbano, almeno una corsia per senso di marcia e marciapiedi; se in ambito extraurbano, una corsia per senso di marcia e piazzole di sosta adeguatamente frequenti lungo il tracciato.

2. Le caratteristiche geometriche degli elementi della sezione (quali corsie di marcia e di emergenza, marciapiedi, piazzole di sosta, banchine, margini) sono differenziate in funzione delle diverse classi stradali, secondo la classificazione del codice della strada, in relazione alla velocità di progetto che contraddistingue la strada, all'ambito territoriale di riferimento, alla giacitura della strada rispetto al piano campagna (configurazioni a raso, in rilevato, in trincea, in galleria ed in viadotto), ai flussi veicolari e, in ambito urbano, anche pedonali, che la interessano.

3. Il tracciato stradale è costituito, da un punto di vista planimetrico, dalla successione di elementi geometrici a curvatura costante (rettifili e curve) e da raccordi a raggio variabile; da un punto di vista altimetrico il tracciato stradale è costituito dalla successione di livellette e raccordi concavi e convessi.

4. Ai fini di garantire soluzioni progettuali sicure e confortevoli per gli utenti, le soluzioni planimetriche ed altimetriche sono coordinate e garantiscono, compatibilmente con le velocità dei veicoli che impegnano gli assi, adeguate distanze di visibilità per l'arresto, ovvero, dove necessario, per il sorpasso.

5. I rettifili sono dimensionati in modo tale da poter essere percepiti dall'utente ma, al contempo, da non determinare condizioni di monotonia nella guida penalizzanti la sicurezza.

6. Le curve hanno lunghezze tali da poter essere percepite dall'utente, raggi e pendenze trasversali tali da consentire un inserimento sicuro dei veicoli in funzione della loro velocità di percorrenza.

7. I raccordi planimetrici a raggio variabile devono consentire la graduale variazione della sezione trasversale della strada (da quello che è l'assetto in rettilineo a quello che è l'assetto in curva) e la graduale variazione dell'accelerazione trasversale percepita dall'utente.

8. Lungo tutto il tracciato sono garantite pendenze trasversali e longitudinali tali da assicurare un corretto deflusso delle acque dalla piattaforma agli specifici elementi idraulici di raccolta delle acque esterni a piattaforma stessa.

9. Le pendenze delle livellette e la geometria dei raccordi concavi e convessi sono definiti in relazione alle peculiarità delle differenti classi stradali, secondo la classificazione del codice della strada, e sempre in modo tale da garantire adeguate distanze di visibilità per l'arresto, ovvero, dove necessario, per il sorpasso.

Art. 6.

Caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione delle zone di intersezione

1. Le configurazioni delle zone di intersezione sono differenziate in funzione delle classi stradali secondo la classificazione del codice della strada, nonché delle classificazioni funzionali regionali delle strade che si interconnettono.

2. Le zone di intersezione si distinguono in due differenti tipologie:

a) zone di intersezione a raso (rotatorie e canalizzate);

b) zone di intersezione a livelli sfalsati.

3. Le caratteristiche geometriche degli elementi delle zone di intersezione (quali corsie di accelerazione, decelerazione, accumulo e immissione, carreggiata anulare, banchine) sono dimensionate in funzione delle diverse classi stradali, secondo la classificazione del codice della strada, ovvero in relazione alla velocità di progetto che contraddistingue le strade, all'ambito territoriale di riferimento, all'entità e tipologia dei flussi veicolari.

4. Ai fini di garantire soluzioni progettuali sicure occorre realizzare interventi caratterizzati dalla maggiore semplicità di funzionamento, da una buona percezione e leggibilità da parte degli utenti della strada e da adeguate distanze di visibilità per l'arresto dei veicoli.

5. Lungo tutta la zona d'intersezione sono garantite pendenze trasversali e longitudinali tali da assicurare un corretto deflusso delle acque dalla piattaforma agli specifici elementi idraulici di raccolta delle acque esterni alla piattaforma stessa.

Art. 7.

Elaborati progettuali

1. Il progetto è costituito, in relazione ai diversi livelli di approfondimento progettuale (preliminare, definitivo ed esecutivo), da documenti ed elaborati tecnici che descrivono tutti gli elementi del tracciato stradale e le ipotesi di studio adottate, anche con riferimento al livello atteso dell'inquinamento ambientale, che hanno portato alla scelta delle soluzioni tecniche.

2. Fanno parte del progetto preliminare tutti i documenti e gli elaborati tecnici utili a presentare e valutare le possibili alternative di progetto ed a scegliere l'intervento, anche di riduzione dell'inquinamento ambientale, da approfondire nelle successive fasi progettuali, e ad effettuare i primi calcoli sommari delle spese necessarie per la riduzione dell'opera.

3. Fanno parte del progetto definitivo tutti i documenti e gli elaborati tecnici utili a definire l'intervento nel suo complesso e a presentare le indagini specialistiche preliminari ed i calcoli preliminari della sovrastruttura e delle opere d'arte.

4. Fanno parte del progetto esecutivo tutti i documenti e gli elaborati tecnici utili a rappresentare compiutamente e puntualmente l'intervento, compresi i calcoli statici, i dettagli delle opere d'arte con la individuazione, ove necessario, della necessità di utilizzo di materiali innovativi quali quelli fotocatalitici a base cementizia per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico.

5. I livelli di approfondimento progettuale di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere preceduti da uno studio di fattibilità che costituisce l'elemento di correlazione tra gli strumenti di pianificazione e le fasi di attuazione dell'opera. Nello studio di fattibilità sono già individuate le possibili soluzioni di tracciato e le prime considerazioni di carattere tecnico e territoriale.

6. I progetti relativi ad interventi su autostrade, su strade di interesse regionale di primo e secondo livello e su strade provinciali di primo livello, secondo la classificazione funzionale regionale, sono predisposti anche su supporto informatico per permettere la condivisione tra i sistemi informativi dei soggetti coinvolti.

Art. 8.

Analisi di traffico

1. Le analisi di traffico sono finalizzate a quantificare i volumi di traffico previsti nell'asse stradale in progetto, determinando il corrispondente livello di servizio e l'impatto sul livello di inquinamento ambientale e a descrivere i nuovi assetti dei flussi sulla rete stradale interessata dall'intervento.

2. In relazione alle fasi progettuali individuate nell'art. 7, la redazione di analisi di traffico è effettuata sia nell'eventuale fase che precede la progettazione (lo studio di fattibilità) sia nelle fasi di progettazione preliminare e definitiva, con obiettivi e scale di analisi coerenti con le finalità di ciascuna di esse.

3. Nello studio di fattibilità è necessario valutare gli effetti trasportistici dell'intervento attraverso il confronto tra l'opzione di non intervento e le possibili alternative, specificandone livelli di traffico e condizioni di deflusso.

4. Nel progetto preliminare è necessario quantificare i flussi di traffico, in funzione delle caratteristiche tecnico-funzionali adottate, definendo i relativi livelli di servizio attesi ed evidenziando le soluzioni progettuali per la criticità di traffico ed ambientali individuate.

5. Nel progetto definitivo è necessario analizzare gli aspetti di carattere più puntuale e valutare le soluzioni progettuali di dettaglio quali intersezioni, opere d'arte, strutture e materiali, quali quelli cerententi fotocatalitici, per la riduzione dell'inquinamento ambientale, valutando i flussi veicolari determinati dalle eventuali varianti sopraggiunte dopo la fase di progettazione preliminare.

6. Lo studio di traffico è sviluppato secondo i metodi della modellistica dei trasporti, con dettagliate analisi di rete negli scenari di domanda/offerta relativi all'opera in progetto. L'analisi modellistica deve riguardare lo specifico periodo di punta previsto per l'infrastruttura in progetto, consentendo successivamente di ricavare i volumi di traffico medi giornalieri.

Art. 9.

Ambiti di applicazione dei criteri

1. I criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 4 sono obbligatori, fermi restando i casi di esclusione di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, per gli interventi di nuova costruzione e costituiscono criteri di riferimento per il potenziamento e l'ammodernamento della rete esistente. Il potenziamento e l'ammodernamento della rete stradale esistente sono attuati adeguando, per quanto possibile, le caratteristiche geometriche delle strade ai criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 4, così da soddisfare nella maniera migliore le esigenze della circolazione, ma evitando al contempo la disomogeneità dei tracciati correlata alla presenza di tratti adeguati e tratti non adeguati. In presenza di tratti adeguati e tratti non adeguati consecutivi, la transizione tra gli stessi è realizzata in modo da limitare al massimo le discontinuità.

2. In caso di interventi su strade esistenti che non prevedano l'adeguamento ai contenuti dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 4, il progetto è corredato da una relazione che evidenzia, confrontando lo stato di fatto e quello di progetto, come l'intervento sia in grado di produrre un complessivo miglioramento della circolazione e del livello di sicurezza dell'infrastruttura.

3. I contenuti dei criteri di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 4 si applicano a tutte le tipologie stradali di nuova costruzione, nonché al potenziamento ed ammodernamento di quelle esistenti.

4. Il comma 6, dell'art. 7, non si applica agli interventi riguardanti esclusivamente la realizzazione di intersezioni a rotatoria con diametro esterno minore o uguale a venticinque metri, la ristrutturazione e il restauro conservativo di ponti e cavalcavia, lo spostamento di barriere o caselli autostradali che non impattino in modo significativo sulla configurazione della viabilità di accesso esistente.

5. I contenuti dei criteri di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 4 si applicano agli interventi riguardanti assi stradali appartenenti alle seguenti tipologie tecnico-funzionali, di cui all'art. 2 del codice della strada:

- a)* autostrade (extraurbane ed urbane);
- b)* strade extraurbane principali;
- c)* strade extraurbane secondarie (solo nuovi interventi);
- d)* strade urbane di scorrimento.

6. I contenuti dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 4, non si applicano alla costruzione delle strade di montagna collocate su terreni morfologicamente difficili. Per le stesse la piattaforma stradale non può comunque essere inferiore a quattro metri (con tre metri di carreggiata e banchine laterali da 0,50 metri). Nel caso di dimensioni della piattaforma stradale inferiori ai cinque metri, devono essere realizzati adeguati slarghi per consentire l'incrocio dei veicoli; tali slarghi sono opportunamente ubicati in funzione delle distanze di mutuo avvistamento e comunque a non più di cinquecento metri l'uno dall'altro.

7. I contenuti dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 4, non si applicano alle strade per le quali la velocità di progetto non costituisce parametro progettuale di riferimento ed in particolare:

- a)* ad alcune specifiche categorie di strade urbane, quali quelle:
 1. collocate all'interno di zone a traffico limitato;
 2. collocate all'interno di zone residenziali;
 3. aventi come funzione principale l'accesso diretto alle residenze e per le quali, sussistendo gli obiettivi primari della moderazione della velocità veicolare, del rispetto dei volumi costruiti, della protezione delle utenze deboli, della continuità dei percorsi ciclistici e pedonali, è necessario adottare arredi e soluzioni progettuali particolari;

- b) alle strade locali a destinazione particolare, quali quelle:
1. agrosilvopastorali;
 2. poderali o vicinali.

8. Per le strade di cui alla lettera a), del comma 7, le dimensioni e gli elementi costitutivi della piattaforma stradale sono definiti facendo riferimento prioritariamente alla necessità di garantire la coesistenza in sicurezza di tutte le specifiche categorie di traffico che le impegnano, con particolare attenzione alle utenze deboli.

9. Per le strade di cui alla lettera b), del comma 7, le dimensioni della piattaforma stradale sono definite in relazione all'ingombro dei veicoli di cui è previsto il transito. Per queste tipologie stradali sono previsti opportuni accorgimenti, sia costruttivi sia di segnaletica, per il contenimento delle velocità praticate.

Art. 10.

Deroghe

1. Ai sensi dell'art. 5-*bis* della legge regionale n. 9/2001, la competenza al rilascio delle deroghe è della Regione relativamente alle autostrade regionali, alle tratte interprovinciali ed ai raccordi alla rete autostradale, degli enti proprietari delle strade nei restanti casi.

2. Le deroghe alle norme funzionali e geometriche sono ammesse unicamente in presenza di vincoli fisici, geomorfologici, paesistici, archeologici o insediativi che ne limitino il rispetto e previa valutazione positiva circa il livello di sicurezza conseguito con la soluzione progettuale proposta.

3. Prima di sviluppare soluzioni progettuali in deroga, il soggetto proponente l'intervento valuta tutti i possibili interventi conformi con i criteri di progettazione e verifica che questi interventi risultino preclusi dalla sussistenza di almeno uno dei vincoli di cui al comma 2.

4. La richiesta di deroga indica esplicitamente a quali criteri di progettazione si intende derogare ed evidenzia le eventuali criticità correlate all'impossibilità di rispettare integralmente i predetti criteri, indicando le possibili misure tecniche di mitigazione atte a ridurre o eliminare tali criticità, con particolare riguardo ai fattori di attenuazione del rischio potenziale che è possibile introdurre in progetto e alla definizione delle modalità di gestione delle emergenze nei tratti soggetti a deroga. È valutato, in particolare, il rischio direttamente connesso alla presenza di elementi non rispondenti ai suddetti criteri.

5. La richiesta di deroga è corredata dei seguenti elaborati:

a) documenti progettuali utili a comprendere l'ambito tecnico e territoriale in cui si inserisce la progettazione in deroga;

b) relazione tecnica sulla deroga, contenente, in particolare:

1. l'indicazione delle classi stradali di riferimento a norma del codice della strada;

2. la presentazione delle soluzioni progettuali conformi ai criteri prese in considerazione e scartate, evidenziando i motivi ed i vincoli per cui tali soluzioni non sono risultate praticabili e, dunque, i presupposti che hanno condotto alla soluzione progettuale in deroga;

3. la definizione puntuale degli elementi per i quali si richiede la deroga;

4. l'evidenziazione degli interventi mitigativi eventualmente adottati;

5. l'indicazione che la dema è richiesta nell'ottica di un progressivo adeguamento della strada ai criteri;

c) analisi di sicurezza concernente gli eventuali potenziali pericoli di incidente generati dalla progettazione in deroga e le modalità con cui gli interventi di mitigazione proposti possano elevare le prestazioni in termini di sicurezza, eliminando le criticità di cui al comma 4, ed in particolare:

1. individuazione dei rischi di incidentalità connessi con le caratteristiche plano-altimetriche in deroga;

2. definizione della tipologia e delle caratteristiche degli incidenti stradali potenziali che si potrebbero verificare in ragione dell'esistenza della soluzione in deroga e delle condizioni al contorno che possono eventualmente influenzare il loro accadimento (quali, tra l'altro, le condizioni ambientali e di traffico);

3. individuazione degli interventi mitigativi connessi all'eliminazione/riduzione delle criticità riscontrate e alle caratteristiche dell'incidentalità potenziale di cui al punto 2;

4. individuazione degli eventuali rischi di incidentalità di cui al punto 1 non eliminabili con le soluzioni prospettate.

6. La deroga è rilasciata a livello di progetto esecutivo. A livello delle progettazioni preliminare e definitiva devono già essere evidenziati gli elementi che risultano, a tali livelli progettuali, difformi con i criteri di progettazione e devono essere sviluppati, in coerenza con il grado di approfondimento progettuale, i primi elaborati, redatti secondo le indicazioni del comma 5, finalizzati a fornire utili elementi di valutazione agli enti competenti all'approvazione del progetto.

7. Nel caso di richiesta di deroga alla Regione, questa si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Prima del decorso del termine, la struttura regionale procedente può chiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie alla documentazione presentata, assegnando eventualmente un termine all'interessato; in tal caso il termine per la pronuncia sulla deroga è sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento degli atti integrativi richiesti. Qualora l'interessato non provveda alle integrazioni richieste, la domanda di deroga è respinta. La deroga si intende rilasciata qualora l'amministrazione non provveda entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Nei casi in cui la deroga sia di competenza dell'ente proprietario della strada, la documentazione relativa alla deroga è parte integrante della documentazione progettuale, accompagnata dalla valutazione favorevole dell'ufficio competente al rilascio della deroga.

Art. 11.

Norma finale

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli interventi per i quali, al momento della pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 2 dell'art. 4, non sia stato ancora approvato il progetto preliminare.

2. Il soggetto proponente può applicare il presente regolamento anche agli interventi per i quali, al momento della pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2 dell'art. 4, sia già stato approvato il progetto preliminare.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 24 aprile 2006

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/147 dell'11 aprile 2006.

07R0491

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 marzo 2007, n. 061/Pres.

Regolamento per la gestione dei servizi marittimi internazionali di linea tra i porti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e Croazia di cui all'art. 4, comma 129, della legge 26 gennaio 2004, n. 1. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 4 aprile 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, comma 129, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (finanziaria 2004) ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese esercenti servizi marittimi internazionali di linea tra i porti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e Croazia, purché conseguenti a formali affidamenti da parte di soggetto pubblico che abbia imposto i relativi obblighi di servizio;

Visto in particolare il comma 130 del citato art. 4, il quale prescrive che i contributi potranno essere concessi a copertura del disavanzo derivante dai soli maggiori oneri conseguenti all'applicazione degli obblighi di servizio da parte delle imprese affidatarie e che il suddetto regolamento sia sottoposto a notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del TCE;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), la quale all'art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti per legge;

Vista la decisione della commissione europea C(2007)449 del 21 febbraio 2007 di compatibilità dell'aiuto n. 62/2005 in oggetto con le regole del Trattato;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto, servizio trasporto pubblico locale;

Ritenuto che il medesimo permetta la corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamenti di pubblici servizi e consenta l'esercizio di un'attività necessaria al fine della esigenza generale di mobilità, ritenuta strategica in termini di allargamento dei rapporti transfrontalieri;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 2 marzo 2007, n. 445;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la gestione dei servizi marittimi internazionali di linea tra i porti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e Croazia di cui all'art. 4, comma 129, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

ALLEGATO

Regolamento per la gestione dei servizi marittimi internazionali di linea tra i porti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e Croazia di cui all'art. 4, comma 129, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 129, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali alle imprese esercenti servizi marittimi internazionali di linea tra i porti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e Croazia, purché conseguenti a formali affidamenti da parte di soggetto pubblico che abbia imposto i relativi obblighi di servizio.

Art. 2.

Concessioni

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione individua i servizi di collegamenti marittimi internazionali di linea per il trasporto passeggeri secondo criteri di economicità ed efficienza e nel rispetto delle esigenze generali di mobilità.

2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 è affidato in concessione per una durata non superiore a cinque anni ed è regolato da specifico contratto di servizio.

3. La scelta dei vettori è effettuata mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi tra soggetti professionalmente idonei che abbiano o che si impegnino a fissare la propria sede operativa per il periodo di validità della concessione stessa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Contratto di servizio e obblighi di servizio

1. Il contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 2, disciplina in particolare gli obblighi di servizio pubblico, quali l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario.

2. Per obbligo di esercizio si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di adottare, per le linee il cui esercizio sia stato loro affidato, tutte le misure atte a garantire un servizio di trasporto conforme a determinate norme di continuità, di regolarità e di capacità.

3. Per obbligo di trasporto si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di accettare e di effettuare qualsiasi trasporto di persone a prezzi e condizioni di trasporto determinati.

4. Per obbligo tariffario si intende l'obbligo per le imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, a prescindere dall'interesse commerciale dell'impresa.

5. L'accettazione degli obblighi di servizio di cui ai commi precedenti, come specificati dall'amministrazione competente, è condizione necessaria per l'ottenimento del contributo stesso da parte dell'impresa.

Art. 4.

Contenuto del bando di gara

1. Il bando di gara indetto per l'affidamento del servizio deve contenere indicazioni, in particolare, in ordine:

a) alle linee da affidare in concessione;

b) alle tariffe da applicare per ciascuna linea;

c) agli obblighi relativi al livello ed alla frequenza dei servizi;

d) al numero delle unità navali da impiegare, alle caratteristiche tecnico-costruttive delle stesse con riguardo alla capacità di trasporto in sicurezza di mezzi e passeggeri, nonché ai requisiti tecnici minimi richiesti;

e) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nello Stato di bandiera, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE 3577/1992 del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra stati membri (cabotaggio marittimo);

f) alla prestazione di adeguata garanzia prestata nelle forme previste dalla vigente normativa in materia;

g) all'importo a base d'asta dei servizi da affidare;

h) al possesso dei richiesti requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale;

i) alle modalità della vigilanza sulla corretta applicazione del contratto di servizio.

2. Le gare sono aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 5.

Contributo regionale

1. Il contributo è concesso sulla base degli esiti della gara di cui all'art. 4 all'impresa di trasporto affidataria del servizio di cui all'art. 1 ed è commisurato al disavanzo dalla stessa preventivato e formalizzato con apposita istanza, con riferimento ai soli maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli obblighi di servizio e viene determinato in via definitiva sulla base del consuntivo di spesa relativo alla linea esercitata.

2. A seguito della concessione, l'erogazione del contributo avverrà nella misura massima del 50% con cadenza periodica come fissata dal contratto di servizio e l'erogazione del saldo avverrà sulla base della documentazione a consuntivo di cui al comma precedente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0289

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 marzo 2007, n. 064/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 660 così dispone: «Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 676 a 695, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.»;

Visto inoltre l'art. 1, comma 663 della medesima legge che prevede: «Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.»;

Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, 30 comma e 119, 2 comma, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 - (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), che prevede che: «Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa pubblica, come concordati tra Stato e Regione nell'ambito dell'annuale stipula del patto medesimo, l'Amministrazione regionale, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua, con regolamento, gli enti locali tenuti al rispetto dello stesso e determina, tenendo conto delle peculiarità degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalità per il loro concorso al perseguimento dei citati obiettivi.»

Visto l'art. 3, comma 49, della legge regionale n. 1/2007, che così dispone: «L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 48»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006 con il quale sono stati individuati per l'anno 2006 i criteri e le modalità per il concorso delle Province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, avendo riguardo alle peculiarità degli enti stessi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, per l'anno 2007 e ad attivare il monitoraggio dei connessi adempimenti;

Ritenuto, altresì, per esigenze di continuità, di dover estendere le regole del patto previste per l'anno 2007 anche agli anni 2008 e 2009;

Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

Considerato che, al fine di favorire l'autonomia finanziaria degli enti locali, riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione, ed in ottemperanza, comunque, agli obblighi comunitari, sono stati individuati i seguenti obiettivi:

conseguimento dell'equilibrio economico di cui all'art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, indice di sostenibilità finanziaria di breve periodo;

progressiva riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo nazionale, al fine di conseguire effetti positivi anche sul contenimento della spesa per interessi e quindi della spesa corrente e indirizzare gli enti verso altre forme di finanziamento delle spese in conto capitale diverse dall'indebitamento;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 451 del 2 marzo 2007, con cui è stato approvato in via preliminare il regolamento sul patto di stabilità;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali che si è espresso favorevolmente nella seduta del 12 marzo 2007, con osservazioni;

Visto il testo regolamentare come modificato a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 566 del 16 marzo 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

ILLY

ALLEGATO

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, emanato nel rispetto del principio di autonomia finanziaria sancito dalla Costituzione, in esecuzione dell'art. 3, commi 48 e 49, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) definisce i criteri e le modalità per il concorso degli enti locali della Regione alla realizzazione, negli anni 2007, 2008 e 2009, degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, derivante dagli obblighi assunti in sede comunitaria, e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio.

2. Ai fini del conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica, gli enti locali soggetti alle disposizioni del presente regolamento pongono in essere politiche di gestione della spesa per il personale che siano coerenti con i vincoli imposti per il rispetto del patto di stabilità.

Art. 2.

Enti destinatari

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. È data facoltà ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle comunità montane di aderire alle regole imposte dal presente regolamento.

3. Agli enti di cui al comma 2, che abbiano optato per essere assoggettati alle regole del patto di stabilità, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 51, della legge regionale n. 1/2007.

4. Ai fini del concorso dei comuni agli obiettivi di cui al presente regolamento, la popolazione da considerare è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento.

Art. 3.

Equilibrio economico

1. Ai fini di cui all'art. 1, per il triennio 2007-2009, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono tenuti a rispettare sia in termini di competenza che di cassa, l'equilibrio economico previsto dall'art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'equilibrio economico di cui al comma 1, è verificato quando le entrate correnti sono maggiori od eguali alle spese correnti sommate alle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e al rimborso di quote capitale di debiti pluriennali.

3. Per le province ed i comuni le entrate correnti sono quelle derivanti dalla somma dei titoli I, II e III del bilancio, le spese sono quelle di cui al titolo I e al titolo III (al netto degli interventi 1 e 2) del bilancio. Per le comunità montane le entrate correnti sono quelle derivanti dalla somma dei titoli I e II del modello di bilancio. Per la classificazione si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 (Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali).

4. L'equilibrio di cassa, sia in sede preventiva che consuntiva, viene determinato dalla differenza fra le riscossioni ed i pagamenti di parte corrente, come specificati al comma 3, riferiti alla gestione di competenza e alla gestione dei residui.

5. Ai fini del calcolo dell'equilibrio economico di cui al comma 1:

a) vengono sommati alle entrate i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) iscritti al titolo IV dell'entrata e destinati al finanziamento di spese correnti;

b) vengono detratte dalle spese correnti:

1. le spese finanziate con avanzo vincolato in base a disposizioni normative applicato alla parte corrente del bilancio;

2. le spese finanziate con avanzo non vincolato applicato alla parte corrente del bilancio sostenute per:

2.1 il pagamento di oneri contrattuali arretrati per il personale;

2.2 la copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da accordi transattivi;

3. le spese non ripetitive di parte corrente finanziate con avanzo non vincolato sostenute nei termini di cui all'art. 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 267/2000.

6. In alternativa al procedimento indicato al comma 4, per determinare l'equilibrio di cassa, le riscossioni del titolo li dell'entrata per le province ed i comuni, ovvero del titolo I per le comunità montane, le riscossioni per addizionale Irpef e quelle relative al rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere conteggiate in misura pari agli accertamenti. La scelta alternativa può essere operata sulle tre fattispecie anche in maniera disgiunta.

Art. 4.

Rapporto debito/prodotto interno lordo

1. Ai fini di cui all'art. 1, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono tenuti a ridurre il rapporto tra il proprio debito residuo e il prodotto interno lordo nazionale.

2. Per le province, ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il rapporto è ridotto rispetto a quello in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti la riduzione del rapporto rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2006, è operata nel triennio 2007 - 2009.

4. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, che abbiano optato per l'adesione ai vincoli del patto di stabilità, la riduzione del rapporto debito/prodotto interno lordo (PIL), costituisce indirizzo di carattere generale.

5. Gli enti facenti parte di forme associative di cui agli articoli 22 (associazioni intercomunali) e 23 (unioni), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) possono perseguire l'obiettivo di riduzione in forma consolidata e non per singolo ente. In tale ipotesi il singolo ente può aumentare il rapporto debito/PIL qualora la riduzione sia assicurata dal complesso degli enti che aderiscono alla forma associativa. Di tale scelta deve essere dato conto al Servizio finanza locale al momento dell'invio dei modelli di cui all'art. 6, comma 1. La riduzione deve essere assicurata rispetto al rapporto debito/PIL in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. I valori del PIL nazionale da considerare sono quelli fissati ai sensi dell'art. 28, comma 3, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e da ultimo definiti con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11 del 21 novembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2006. I dati sono desunti dalla Relazione Previsionale e Programmatica presentata in Parlamento il 30 settembre 2006. Per il periodo 2006-2011 i dati sono i seguenti, espressi in milioni di euro:

a) 2006: euro 1.468.646;

b) 2007: euro 1.510.158;

c) 2008: euro 1.561.069;

d) 2009: euro 1.614.810;

e) 2010: euro 1.673.613;

f) 2011: euro 1.733.164.

7. Annualmente la direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio finanza locale, comunica le variazioni dei dati del PIL.

8. Il risultato del rapporto tra debito e PIL è rappresentato da un valore che evidenzia almeno due cifre decimali diverse da zero.

9. Nel caso di valori del PIL in diminuzione, la riduzione del debito è conseguita in valore assoluto.

10. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea, e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso. Per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;

b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui ai commi 37 e seguenti dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, legge finanziaria 2001) e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella misura del 50%;

d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione;

e) l'indebitamento contratto per l'adeguamento degli stadi destinati ad ospitare gli eventi sportivi dei Campionati Europei di calcio del 2012 e per la realizzazione delle altre opere infrastrutturali strettamente connesse, entro i limiti stabiliti dal Governo nazionale.

11. Accordi di programma tra Regione ed enti locali, per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale, possono prevedere che l'indebitamento a carico degli enti locali venga imputato, ai fini del perseguimento dell'obiettivo posto dal presente articolo, su più annualità, per un massimo di tre.

12. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal presente art. gli enti per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40% del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio per le province e i comuni ovvero dei primi due titoli per le comunità montane. L'esonero vale fino al raggiungimento di tale soglia.

Art. 5.

Penalizzazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi

1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 in termini di competenza e 4, risultante dalla verifica di cui all'art. 7, comma 1, gli enti nell'esercizio successivo:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui all'art. 4.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di cassa gli enti non possono applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, nell'anno successivo, ad eccezione delle quote di avanzo vincolate per legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la copertura di debiti fuori bilancio.

Art. 6.

Obblighi per gli enti

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, inviano alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio finanza locale, entro il 30 aprile di ciascun anno i modelli di cui agli allegati 1 e 3 indicanti l'ammontare del debito e l'equilibrio economico in sede di previsione. Per le forme associative che abbiano optato per la facoltà di cui all'art. 4, comma 5, il comune capofila invia anche il modello di cui all'allegato 1 redatto in forma consolidata.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, da parte dell'organo consiliare, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, inviano alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali - Servizio finanza locale - Udine, i modelli di cui agli allegati 2 e 3, con i dati del rendiconto. Per le forme associative che abbiano optato per la facoltà di cui all'art. 3, comma 5, il comune capofila invia anche il modello di cui all'allegato 2 redatto in forma consolidata.

3. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, che abbiano aderito alle regole del patto di stabilità, rispettano esclusivamente gli obblighi previsti ai commi 1 e 2.

4. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale - Udine, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento e per l'ultimo trimestre entro il 28 febbraio dell'anno successivo, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e di cassa utilizzando il modello di cui all'allegato 4.

5. In occasione dei monitoraggi infrannuali di cui al comma 4, viene verificata, da parte del Servizio finanziario degli enti, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal presente regolamento. In caso di difformità l'ente è tenuto a fornire chiarimenti con nota che deve pervenire alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio finanza locale, entro un mese dalla fine di ogni periodo di riferimento.

6. Per l'anno 2007, atteso che i bilanci sono stati redatti in vigenza del precedente regolamento sul patto di stabilità, i monitoraggi infrannuali dovranno dimostrare la coerenza dell'attività di indebitamento con il valore massimo dei mutui e prestiti perfezionabili ai fini del patto.

Art. 7.

Verifiche dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione certifica il contenuto dei modelli predisposti dagli enti in sede di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione, vigila sull'andamento dell'indebitamento e verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, dandone comunicazione alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali — Servizio finanza locale — Udine, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, da parte dell'organo consiliare.

2. L'organo di revisione verifica, in occasione dei monitoraggi, l'andamento in relazione a quanto previsto all'art. 6, comma 5.

Art. 8.

Obblighi della Direzione centrale relazioni internazionali comunitarie e autonomie locali

1. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali — Servizio finanza locale — Udine, raccoglie tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali e istituisce apposita banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di stabilità interno, anche mediante rilevazioni statistiche.

2. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali — Servizio finanza locale — invia i prospetti riepilogativi del conseguimento degli obiettivi da parte degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, e alla direzione centrale risorse economiche e finanziarie, alle sedi nazionali dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione province Italiane e dell'Unione nazionale comunità ed enti montani, a fini conoscitivi.

3. Ai fini dell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in relazione al patto di stabilità, sarà cura della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali trasmettere alla Corte dei conti i dati dalla stessa richiesti.

Art. 9.

Anni 2008 e 2009

1. Per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi del rispetto del patto sono determinati con criteri analoghi a quelli dell'anno 2007.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

07R0262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2007, n. 069/Pres.

Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2007)

(Omissis).

07R0291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 marzo 2007, n. 070/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, denominata «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico»;

Visto in particolare l'art. 21, comma 1, lettera a), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale promuove l'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico purché costituiti e gestiti da enti pubblici, da loro consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica, mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva, da presentarsi in collaborazione con imprese, gruppi di imprese, società di distretto e enti pubblici;

Visto il comma 2 del medesimo art. 21 il quale prevede che con regolamenti regionali siano definiti, da parte della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto l'art. 2 della legge regionale n. 26/2005 che introduce le definizioni di innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e di attività di sviluppo precompetitivo;

Vista la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006;

Ritenuto di adottare le definizioni di cui alla disciplina predetta nell'ambito del testo regolamentare;

Visto l'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale la Giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche;

Preso atto che, a seguito dell'approvazione del predetto programma di cui all'art. 3 della legge regionale n. 26/2005, i finanziamenti relativi all'anno 2006 sono stati resi disponibili solo alla fine dell'anno e che si è pertanto venuta a creare una soluzione di continuità tra le attività finanziate sulla base dell'abrogata legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e le analoghe attività finanziabili dalla legge regionale n. 26/2005;

Ritenuto pertanto, in via transitoria, di ammettere a finanziamento anche le attività e le spese relative a progetti iniziati nell'anno 2006;

Visto il «Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche» approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, con particolare riferimento alle schede riguardanti l'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 26/2005;

Visto il testo del Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento ed i relativi allegati;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 562 del 16 marzo 2007;

Decreta:

1. È approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

ALLEGATO

Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce i requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva previsti dall'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) in conformità alla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e nel rispetto dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 26/2005, si intende per:

a) rilevante impatto sistemico: la capacità di incidere in modo significativo sulle attività e sulle relazioni dei soggetti che interagiscono nel sistema misurabili in termini di sviluppo e sostenibilità - intesi come miglioramento della diffusione della conoscenza generale, superamento di un' inadeguata e imperfetta distribuzione di risorse umane e finanziarie, maggiore coordinamento delle attività dei soggetti che interagiscono nel sistema, aumento di competenze, immagine, motivazione, ritorni finanziari e occupazione - estesi e persistenti;

b) innovazione:

1. l'innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

2. l'innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

c) ricerca:

1. la ricerca scientifica o fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e difatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

2. la ricerca applicata o industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera e);

d) trasferimento tecnologico: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie di carattere non economico tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione. Affinché il trasferimento possa ritenersi di carattere non economico devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:

1. tutti i redditi provenienti dalle attività di trasferimento sono reinvestiti nelle attività principali dei beneficiari;

2. il trasferimento è di natura interna, cioè la gestione della conoscenza dei beneficiari è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un beneficiario o congiuntamente con altri beneficiari;

e) attività di sviluppo precompetitivo o attività di sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Costituiscono inoltre attività di sviluppo sperimentale aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

f) sede, la sede principale o operativa in cui si svolge in modo effettivo e continuativo l'attività oggetto del contributo;

g) collaborazione: la situazione, oggetto di uno specifico accordo contenente quanto previsto dall'art. 4, comma 5, in cui due o più partner, dei quali almeno uno appartenente ai beneficiari previsti dall'art. 3, partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati;

h) progetti congiunti: progetti presentati, in collaborazione con imprese, gruppi di imprese, società di distretto o enti pubblici, da almeno due beneficiari previsti dall'art. 3, comma 1, che intendano costituire un'associazione temporanea di scopo;

i) cofinanziamento: costo afferente al progetto non oggetto di contributo. La collaborazione di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere c), d), e) e f), è sempre considerata prestata a titolo di cofinanziamento. Il cofinanziamento può essere in denaro o in natura.

Art. 3.

Requisiti dei beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici, di seguito denominati gestori.

2. I gestori possono beneficiare dei contributi in forma individuale o in forma congiunta, in quest'ultimo caso attraverso la costituzione di un'associazione temporanea di scopo mediante la stipula di un atto pubblico avente ad oggetto un contratto di mandato speciale con rappresentanza.

3. I gestori devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere ente pubblico, consorzio di enti pubblici ovvero avere prevalente partecipazione pubblica;

b) avere costituito un parco scientifico e tecnologico e gestire lo stesso;

c) avere quale finalità principale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

d) non avere scopo di lucro;

e) reinvestire tutti gli utili interamente nelle attività di ricerca, nella diffusione dei risultati della stessa o nell'insegnamento;

f) non svolgere attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato;

g) avere sede principale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera f) possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attività non economiche, i soggetti svolgenti anche attività di natura economica purché, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte;

b) i costi relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;

c) i finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti.

5. Le imprese in grado di esercitare un'influenza sui gestori non devono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti.

6. La natura giuridica dei gestori ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento sono dimostrati dall'atto costitutivo, dallo statuto e dai bilanci dei medesimi nonché dalle delibere o dai verbali degli organi di amministrazione dai quali si desuma la composizione degli stessi, del capitale sociale, del patrimonio associativo o del fondo comune. Se il possesso dei requisiti e delle condizioni non è attestato da tali atti ovvero non emerge con chiarezza dagli stessi, possono essere prodotte, nei casi e nelle forme consentiti dalla legge, dichiarazioni sostitutive di atto notorio o dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Art. 4.

Requisiti dei progetti

1. Sono finanziabili i progetti riguardanti:

a) l'innovazione;

b) la ricerca scientifica;

c) la ricerca applicata o industriale;

d) il trasferimento tecnologico;

e) l'attività di sviluppo precompetitiva o di sviluppo sperimentale.

2. I progetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) essere di rilevante impatto sistemico per almeno uno dei seguenti settori:

1. settore produttivo;

2. settore del welfare;

3. settore della Pubblica Amministrazione;

b) essere realizzati, per almeno il 70 per cento delle attività previste, sul territorio regionale. La percentuale di attività svolta sul territorio regionale si misura sul costo totale del progetto;

c) essere realizzati in collaborazione con almeno un soggetto appartenente alle seguenti categorie:

1. imprese;

2. gruppi di imprese;

3. società di distretto;

4. enti pubblici;

d) essere cofinanziati dai collaboratori;

e) se pluriennali, le singole annualità progettuali devono riguardare, pur nel contesto di un quadro di riferimento generale, lotti di ricerca funzionalmente autonomi in grado di apportare risultati significativi a prescindere dallo sviluppo di quelli successivi.

3. La collaborazione di cui al comma 2, lettera c), deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:

a) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione ed il gestore è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Per titolare di tutti i diritti si intende che il gestore gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se il gestore decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione;

b) il gestore riceve dai partner in collaborazione un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività dallo stesso svolta nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo dei partner in collaborazione ai costi del beneficiario sarà dedotto da tale compenso. Per compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale si intende il compenso per il pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. Tale condizione si ritiene soddisfatta se il gestore, in qualità di venditore, negozia per ottenere il massimo beneficio al momento della conclusione del contratto;

c) tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

4. I partner in collaborazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere c), d), e) e f) non sono tenuti al rispetto delle condizioni previste dal comma 3.

5. La collaborazione progettuale di cui al comma 2, lettera c), deve risultare da uno specifico accordo riguardante i rapporti intercorrenti tra i partner e dal quale emerga espressamente il rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 3.

Art. 5.

Durata dei progetti

1. I progetti di ricerca possono avere durata annuale, biennale o triennale.

2. Non sono ammissibili progetti di durata inferiore all'anno o superiore al triennio.

Art. 6.

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso per una sola annualità nell'anno di riferimento.

2. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento del costo ammesso.

3. Il contributo non può in ogni caso superare il limite massimo di euro 1.000.000,00 per annualità.

4. Il contributo è calcolato sul costo ammissibile di cui all'art. 8 al netto del cofinanziamento in denaro o in natura.

5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, il contributo, diversamente da quanto previsto dal comma 1, può essere concesso per un importo inferiore al costo ammesso, a condizione che il gestore assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento, proprio, dei collaboratori o di altri soggetti, a copertura del costo totale del progetto.

Art. 7.

Criteri di priorità e di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi:

a) dichiarazione delle prospettive di impatto sistemico, fino ad un massimo di punti 75, sulla base dei seguenti parametri:

1. dichiarazione e descrizione dei risultati attesi, fino ad un massimo di punti 30, riferiti a:

1.1 nuove conoscenze finalizzate, prodotti, servizi, processi e metodi di lavoro misurabili in termini di vantaggi rispetto allo stato dell'arte;

1.2 brevetti esistenti o da realizzare;

2. dichiarazione e dimostrazione delle competenze in ordine al raggiungimento dei risultati attesi, fino ad un massimo di punti 20, riferiti a:

2.1 valutazione del gestore, misurabile in termini di *curriculum* del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, analoghe attività già svolte con particolare riferimento a progetti UE ed a progetti finanziati dall'industria o dalla Pubblica Amministrazione;

2.2 valutazione dei partner imprenditoriali, misurabile in termini di *curriculum* del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività coerenti con i risultati ottenibili e vantaggi conseguibili;

2.3 valutazione dei partner pubblici, misurabili in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività analoghe che permettano l'utilizzo dei risultati e vantaggi conseguibili;

3. impatto sul territorio, fino ad un massimo di punti 25, riferiti a:

3.1 crescita di: conoscenza, immagine, motivazioni per ulteriori sviluppi, ritorni finanziari, occupazione, distintamente per il gestore, per i partner imprenditoriali, effettivi e potenziali, e per i partner pubblici, effettivi e potenziali;

3.2 miglioramento della qualità della vita, del lavoro, del benessere;

b) numero di soggetti, fino ad un massimo di punti 15, sulla base dei seguenti parametri:

1. partecipanti in qualità di gestori, fino ad un massimo di punti 10;

2. in collaborazione, diversi dai gestori, fino ad un massimo di punti 5;

c) grado del cofinanziamento, fino ad un massimo di punti 10, sulla base dei seguenti parametri: punti 1 per ogni 2 per cento del cofinanziamento sul costo totale. In caso di percentuali di cofinanziamento costituenti frazioni, si applica il punteggio determinato dalla percentuale inferiore.

2. In caso di progetti a parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva delle seguenti priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera a);

b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera b);

c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera c);

d) ordine cronologico di presentazione.

Art. 8.

Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

a) costi di personale interno ed esterno, in particolare costi per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per il progetto di ricerca. I costi per il personale ausiliario non possono comunque superare il 20 per cento dei costi del personale;

b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati sulla base dei regolamenti di contabilità o della normativa civilistica o fiscale vigenti;

c) costi delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

d) costi generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;

e) altri costi d'esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca;

f) costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;

1. tutti i costi anteriori alla concessione del diritto, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione;

2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

2. La definizione, la specificazione e le modalità di determinazione dei costi di cui al comma 1 sono individuate nell'allegato A.

3. I costi progettuali sostenuti dai soggetti in collaborazione che non possiedono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere c), d), e) e f), non sono ammissibili a contributo.

Art. 9.

Riparto delle risorse e termini di presentazione delle domande

1. Annualmente è stabilito, nell'ambito della disponibilità finanziaria, il riparto delle risorse da utilizzare:

a) per il finanziamento dei nuovi progetti nell'annualità di riferimento;

b) per il finanziamento della prosecuzione dei progetti già approvati ed avviati nelle annualità precedenti.

2. Il riparto deve in ogni caso prevedere la destinazione prioritaria delle risorse al finanziamento delle annualità successive alla prima dei progetti di cui al comma 1, lettera b).

3. Nel caso in cui, a seguito del parere negativo di cui all'art. 15 circa il monitoraggio e lo stato di avanzamento, si rendessero disponibili risorse inizialmente destinate ai progetti di cui al comma 1, lettera b), le stesse sono destinate, con successivo atto, al finanziamento di progetti nuovi presenti nella graduatoria di cui all'art. 11, comma 6.

4. Con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca sono individuati per l'annualità di riferimento il termine iniziale e finale di presentazione delle domande e le modalità di presentazione delle stesse, sono approvate la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e le eventuali note esplicative e sono poste le eventuali ulteriori condizioni da rispettare ai fini della concessione del contributo.

Art. 10.

Domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata in conformità e nel rispetto di quanto previsto con il decreto di cui all'art. 9 ed entro il termine dallo stesso indicato.

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dei gestori e, in caso di progetti realizzati in forma congiunta, dal legale rappresentante di ogni gestore che intende costituirsi in associazione temporanea di scopo. La domanda può essere sottoscritta da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma.

3. La domanda riguardante progetti che prevedano una collaborazione con soggetti diversi dai gestori è sottoscritta, ai sensi e con le modalità di cui al comma 2, esclusivamente dai soggetti gestori ed è corredata da copia dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 4, comma 5.

4. La domanda deve contenere:

a) la denominazione o ragione sociale del richiedente o dei richiedenti con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma;

b) la ragione o denominazione sociale dei soggetti in collaborazione;

c) nel caso di progetti congiunti, una dichiarazione di impegno alla costituzione di un'associazione temporanea di scopo entro il termine di 45 giorni dalla concessione, qualora la stessa non sia già stata costituita;

d) la durata progettuale;

e) l'ammontare del contributo richiesto per ciascuna annualità progettuale.

5. In ogni caso, la domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) l'elaborato progettuale dal quale emergano con chiarezza gli elementi di cui all'art. 7 posseduti dal progetto, gli obiettivi da raggiungere alla conclusione del progetto e, nel caso di progetti pluriennali, alla conclusione di ciascuna annualità progettuale;

b) un prospetto dei costi del progetto con l'indicazione del cofinanziamento;

c) l'accordo di collaborazione;

d) l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo, in caso di progetti congiunti e se già esistente;

e) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3;

f) una dichiarazione attestante la presenza del cofinanziamento e l'indicazione del soggetto cofinanziatore.

7. Ogni gestore può presentare alla massimo sei domande, comprese quelle riguardanti i progetti congiunti.

8. Ogni domanda può contenere un solo progetto.

Art. 11.

Procedimento per l'approvazione dei progetti e la concessione del contributo

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominata direzione, effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata.

2. In caso di necessità la direzione richiede per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione.

3. La selezione dei progetti è effettuata dalla direzione mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifica graduatoria, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e dei criteri di cui all'art. 7.

4. L'assenza di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 comporta l'esclusione del progetto.

5. Sono approvati i progetti ai quali è attribuito un punteggio pari almeno a 20 punti.

6. La graduatoria indica:

a) i progetti approvati e finanziabili;

b) i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse;

c) i progetti non approvati e la relativa motivazione.

7. Il Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca approva la graduatoria con proprio decreto da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

8. Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria nei limiti delle risorse annue disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'art. 9, con decreto del Direttore del Servizio competente, previo accertamento, nei casi previsti, circa l'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia e previa acquisizione, nel caso di prevista concessione di un contributo per un importo inferiore all'ammontare richiesto nella domanda per l'annualità di riferimento, di una dichiarazione di impegno ad assicurare la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento, a copertura del costo totale del progetto.

9. Nel caso di progetti approvati di durata superiore all'anno, la concessione del contributo riguarda esclusivamente la prima annualità progettuale. I contributi relativi alle annualità successive sono concessi previo monitoraggio ed a condizione che vi sia una valutazione positiva sullo stato di avanzamento del progetto ai sensi dell'art. 15.

10. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse dell'annualità di riferimento nei limiti della disponibilità di bilancio in relazione al patto di stabilità e crescita e secondo quanto disposto dal decreto di cui all'art. 9.

11. Qualora si rendano disponibili risorse derivanti dagli accertamenti e dalle verifiche di cui al comma 8 nonché da revoche, annullamenti o rinunce ai contributi concessi, con apposito atto si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 12.

Erogazione del contributo in via anticipata

1. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata in misura non superiore al settanta per cento del costo finanziato con riguardo all'annualità di riferimento.

2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo è erogato al soggetto capofila che provvederà al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.

3. La concessione a soggetti privati dell'anticipazione sul contributo è subordinata alla presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), e successive modifiche, ed a condizione che sia dimostrato lo stato di avanzamento dei lavori.

4. L'erogazione del contributo in via anticipata tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

Art. 13.

Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari, sulla base dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, devono presentare, entro centocinquanta giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, idonea documentazione giustificativa della spesa. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

2. I beneficiari elencati dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 devono presentare, entro centocinquanta giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. A tale dichiarazione è allegato un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti da cui si evince il rispetto dei vincoli e dei requisiti per l'ammissibilità dei costi previsti dal presente regolamento.

3. I beneficiari previsti dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000 devono presentare, entro centocinquanta giorni dalla conclusione del progetto o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dagli uffici.

4. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato.

5. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione già erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

6. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste dal regolamento, previa comunicazione e successivo eventuale assenso scritto dell'Amministrazione regionale, pena la rideterminazione ed eventuale riduzione del contributo, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.

7. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

8. Le modalità dettagliate della rendicontazione sono individuate nell'allegato A.

Art. 14.

Erogazione a consuntivo

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13, commi 4 e 5, il contributo o, nel caso di erogazione in via anticipata di cui all'art. 12, il saldo dello stesso, viene erogato successivamente alla presentazione del rendiconto e previa presentazione di una relazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi di impatto sistemico di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.

2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo è erogato al soggetto capofila che provvederà al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.

3. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

Art. 15.

Monitoraggio, concessione ed erogazione dei contributi per annualità successive alla prima

1. Nel caso di progetti pluriennali approvati, ai fini della concessione dei contributi relativi alle annualità successive alla prima, le attività progettuali svolte sono sottoposte a monitoraggio da parte della direzione.

2. I contributi relativi alle annualità successive sono concessi a condizione che il monitoraggio e la valutazione circa lo stato di avanzamento delle attività progettuali, effettuato sulla base della relazione di cui all'art. 14, comma 1, abbiano avuto esito positivo. Ai fini della valutazione si tiene conto dello scostamento tra risultati programmati e risultati raggiunti.

3. Ai fini della concessione e dell'erogazione si applicano, in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 14.

Art. 16.

Vincolo di destinazione

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per tutto il ciclo di vita del progetto di ricerca a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione.

Art. 17.

Obblighi dei beneficiari

1. L'amministrazione provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, e richiesta annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore.

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

Art. 18.

Ispezioni e controlli

1. L'amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

Art. 19.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, nel caso di domande riguardanti progetti che presentino elementi di continuità con progetti già finanziati nell'ambito della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), ferme restando le disposizioni previste dal presente regolamento, sono ammissibili a contributo due annualità progettuali e pertanto anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda nel corso dell'anno 2006.

2. In caso di disponibilità di ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Art. 20.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*).

07R0292

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 4.

Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 30 del 6 marzo 2007*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 1.

Prima attuazione del decreto legislativo n. 194 del 2005

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati l'Autorità di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*) e gli agglomerati di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

2. Per i soggetti sottoposti all'applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 194 del 2005, non trovano applicazione gli articoli 5 e 8, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico).

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO

Art. 2.

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. A sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione adotta una direttiva con cui stabilisce i principi e le linee guida per l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

2. Le province, su proposta delle Agenzie d'ambito territoriali ottimali di cui all'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in coerenza con la disciplina di cui al comma 1.

Art. 3.

Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico

1. La concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La concessione può essere altresì rivista in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale qualora la risorsa veicolata dalle suddette reti e sistemi di ricarica garantisca, quantitativamente e qualitativamente, l'uso specifico e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita l'Autorità di bacino territorialmente competente e le province, individua le aree soggette alle prescrizioni o alle limitazioni temporali o quantitative di cui al presente comma, nonché i criteri per la loro applicazione. Tali criteri tengono conto degli eventuali disagi arrecati in capo ai concessionari a seguito della rivisitazione della concessione in essere.

2. Fatta eccezione per l'uso industriale e per l'uso idroelettrico/forza motrice, il canone è determinato sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo il canone è calcolato sulla portata massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da apposito misuratore. È ammissibile l'assoggettamento alla procedura di cui all'art. 36 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) anche dei prelievi da acque superficiali destinati ad uso domestico ed irriguo che non superano il volume complessivo di 3000 metri cubi all'anno, qualora non sia possibile determinare con certezza la portata massima derivata per le particolari caratteristiche delle opere di prelievo.

3. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico.

4. Fermo restando quanto riportato all'art. 42, comma 1, del regolamento regionale n. 41 del 2001, l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla legge regionale n. 25 del 1999, e utilizzata in territori diversi da quelli in cui l'opera di presa è collocata, è concessa all'Agenzia d'Ambito in cui avviene l'uso prevalente.

5. Ai prelievi e alle perforazioni da effettuarsi nell'ambito delle procedure di bonifica dei siti inquinati non si applica la disciplina di cui al regolamento regionale n. 41 del 2001. Il progetto di bonifica che prevede un prelievo di risorsa idrica deve contenere le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo, all'impatto sull'acquifero, e motivare le scelte relative. Dell'approvazione di tale progetto è data notizia alla struttura regionale territorialmente competente per materia.

6. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento regionale 29 dicembre 2005, n. 4 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque) è prorogato al 31 dicembre 2007 ultimo termine utile ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'art. 77, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

7. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che nella presente legge, nel regolamento regionale n. 41 del 2001. Eventuali modificazioni alla disciplina dei commi 2 e 4 sono disposte con regolamento.

8. I soggetti titolari di più di rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno.

9. I soggetti esercenti pubblici servizi devono comunicare alla Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico. In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di dati ovvero nel caso in cui i dati siano parziali o non veritieri sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 20.000,00 e non superiori nel massimo a euro 200.000,00; in caso di reiterazione delle violazioni la Regione ha facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di dichiarare la sospensione o la decadenza delle concessioni in essere.

10. In via transitoria in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, previo accordo con la Regione, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti esercenti pubblici servizi. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti e degli impianti presenti sui territori campione. Sino alla determinazione del canone con le regole di cui al presente comma il medesimo è versato sulla base di quelle fissate in via ordinaria.

Art. 4.

Parere per gli scarichi nei canali di bonifica

1. Gli enti locali, competenti in materia di autorizzazione, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale durante i quali il termine del procedimento resta sospeso.

2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.

3. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo è rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

4. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui è altresì rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 185 del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'art. 5 del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.

5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica promiscui l'autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a condizione che sia assicurata la compatibilità con la successiva utilizzazione irrigua delle acque fluenti nei canali di bonifica, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 6.

6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti.

Art. 5.

Disposizioni in materia di reti fognarie separate e acque di prima pioggia

1. Al fine di conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione, qualora effettuata dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero direttamente dall'Ente locale, nonché la gestione dei sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è ricompresa nella convenzione tipo di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 25 del 1999. I relativi costi vengono computati nella tariffa di riferimento media del segmento di fognatura e depurazione, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006, n. 49 (Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna), a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica successiva al 1° dicembre 2007. Sono altresì ricomprese nella convenzione del servizio idrico integrato anche le nuove realizzazioni previste nel piano di ambito di cui all'art. 12 della legge regionale n. 25 del 1999.

2. I costi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento comprendono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito per la gestione delle infrastrutture esistenti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi di realizzazione delle vasche di prima pioggia al servizio delle reti previsti dal Piano di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 286 [Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152)]. Sono esclusi dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi alla realizzazione di altre nuove infrastrutture. Gli oneri per la realizzazione delle medesime infrastrutture sono a carico dell'ente locale ai sensi dell'art. 157 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Nelle more dell'entrata in vigore del metodo tariffario di cui al comma 1, le agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui all'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1999 possono includere nella tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) i costi relativi alla gestione di cui al medesimo comma 1 nel limite di incremento del due per cento della tariffa prevista nel piano di ambito.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI.

Art. 6.

Finalità e contenuti

1. Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il presente capo disciplina:

a) l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

b) le procedure amministrative della comunicazione da presentarsi all'autorità competente da parte del legale rappresentante dell'azienda che effettua le attività di utilizzazione agronomica di cui alla lettera a) nonché i casi di esenzione dalla medesima.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) in materia di riduzione integrata dell'inquinamento per gli allevamenti intensivi indicati nell'allegato I del medesimo decreto.

Art. 7.

Autorità competente e funzioni amministrative

1. Spettano alla provincia, quale autorità competente, le funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. Restano ferme le funzioni amministrative in capo ai comuni per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive.

Art. 8.

Disciplina dell'utilizzazione agronomica

1. Le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari di allevamento sono emanate con regolamento della Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche sono stabilite con atto del competente direttore generale e pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

2. Gli atti di cui al comma 1, relativamente all'utilizzo degli effluenti di allevamento, devono contenere:

a) il programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all'allegato 7/A - IV della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;

b) i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;

c) la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;

d) la disciplina, i contenuti della comunicazione alla provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;

e) i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;

f) le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

Art. 9.

Controlli

1. La provincia esercita le funzioni di controllo per l'applicazione delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge avvalendosi delle strutture dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).

2. I provvedimenti di cui all'art. 8 individuano i criteri ed i tempi di predisposizione dei programmi di controllo in coerenza con quanto previsto dagli articoli 30 e 33 del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

Art. 10.

Adeguamento delle norme regolamentari locali

1. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro competenza se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni. I medesimi enti possono emanare discipline integrative delle norme regionali.

2. Gli enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni cessano di avere efficacia.

Art. 11.

Sospensione dell'attività di utilizzazione agronomica

1. In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica previsti dalle disposizioni attuative della presente legge, la provincia sospende l'attività di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a centottanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la stessa provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.

2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al comma 1, la provincia provveda a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.

3. In caso di divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, la ripresa dell'attività è subordinata a nuova comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 8.

Art. 12.

Sanzioni pecuniarie

1. Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 2.580.

2. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 5.160.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche, le dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 10.320.

Art. 13.

Norme transitorie finali

1. È consentito il proseguimento delle attività di utilizzazione esistenti abilitate sulla base di atti emanati o prodotti in forza delle previgenti disposizioni in materia sino al termine indicato negli atti attuativi di cui all'art. 8.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili ed in particolare:

a) la legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 (Disciplina dello spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento);

b) la legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 «Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento»).

Capo IV

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 15.

Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Nuove tecnologie*). — 1. Con direttiva della Giunta regionale, rivolta agli enti locali previo parere della competente commissione assembleare, sono individuate le procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali a quelle previste al comma 2 dell'art. 1.».

Art. 16.

Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000

1. Dopo l'art. 2-bis della legge n. 30 del 2000, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-ter (*Impianti a bassa potenza*). — 1. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al comune ed all'ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6-bis e 11 della presente legge.».

Art. 17.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 30 del 2000

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 30 del 2000, è inserito il seguente:

«2-bis. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'art. 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).».

Art. 18.

Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 30 del 2000, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva*). — 1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva.

2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a presentare ad ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti installati. Entro il medesimo termine i comuni sono tenuti a comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7.».

Art. 19.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 30 del 2000

1. Dopo il comma 9-ter dell'art. 8 della legge regionale n. 30 del 2000, è aggiunto il seguente:

«9-quater. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al comune e all'ARPA. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione il comune può chiedere che la modifica impiantistica sia soggetta al procedimento di autorizzazione.».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 30 del 2000

1. L'art. 9 della legge regionale n. 30 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Divieto di localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile*). — 1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1, avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

3. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici.

4. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2002.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 30 del 2000

1. L'art. 11 della legge regionale n. 30 del 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile*). — 1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge n. 36 del 2001 è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile.

2. I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad ARPA i dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a comunicazione ai sensi del comma 9-quater dell'art. 8.».

Art. 22.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 2000

1. All'art. 12 della legge regionale n. 30 del 2000 prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

«01. Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza nel Sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.».

Art. 23.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 26 del 2003

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) prima del punto sono aggiunte le parole «e adempiere agli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettera c-bis del decreto legislativo n. 334 del 1999.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 26 del 2003

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 26 del 2003, dopo le parole «sostanze pericolose» sono aggiunte le seguenti: «relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, già di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all'art. 10 e quelle».

2. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 26 del 2003 dopo le parole «del rapporto di sicurezza» è inserito il seguente periodo: «e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera b)».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 26 del 2003, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la valutazione della scheda tecnica di cui all'art. 6, la provincia si avvale del Comitato di cui all'art. 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti all'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, la provincia si avvale del Comitato di cui all'art. 19 del decreto medesimo.».

Art. 25.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 26 del 2003

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 26 del 2003 il periodo «La provincia per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi costituito da» è sostituito da: «Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 26 del 2003 la parola «Ispettore» è sostituita con parola «Direttore».

3. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «mediante convenzione» sono soppresse.

Art. 26.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 26 del 2003

1. Al comma 1 dell'art. 5 nella legge regionale n. 26 del 2003, le parole «acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere del competente Comitato di cui all'art. 3, comma 3-bis.» e le parole «ivi compresa la valutazione della compatibilità dell'impianto sono soppresse».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «del rapporto di sicurezza» sono soppresse.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «provvedimenti autorizzati» sono sostituite da «permessi».

4. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «del rapporto di sicurezza» sono soppresse.

Art. 27.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 26 del 2003

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999» sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 334 del 1999, qualora non assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 8.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 26 del 2003 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Per gli stabilimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla provincia e al Comitato di cui al comma 3-bis dell'art. 3 il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione.».

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L'art. 10 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Piani di emergenza). — 1. Per gli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'art. 11 del medesimo decreto;

2. La provincia, sentita l'ARPA, l'Azienda unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei vigili del fuoco competenti, per territorio, d'intesa con il Prefetto e i comuni interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispone appositi piani d'emergenza esterni:

a) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni della valutazione della scheda tecnica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;

b) per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'art. 11, comma 4, e dell'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento a decorrere dal perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle indicazioni di cui all'art. 20, comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Detti piani sono parte integrante dei Piani di protezione civile provinciali.».

Art. 29.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 26 del 2003

1. Al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole: «Comitato tecnico di valutazione dei rischi, di cui all'art. 4 della presente legge o fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999» sono sostituite dalle seguenti «competente Comitato di cui al comma 3-bis dell'art. 3 della presente legge».

Art. 30.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 26 del 2003

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole: «Comitato tecnico di valutazione dei rischi, di cui all'art. 4 della presente legge o fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all'art. 21 del decreto legislativo 334 del 1999» sono sostituite dalle seguenti «competente Comitato di cui al comma 3-bis dell'art. 3 della presente legge».

Art. 31.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 26 del 2003

1. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «all'art. 15» sono sostituite dalle parole «all'art. 18, comma 1, lettera c-bis)».

Art. 32.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 26 del 2003

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «Comitato tecnico di valutazione dei rischi» sono sostituite dalle seguenti «competente Comitato di cui al comma 3-bis dell'art. 3 della presente legge».

Art. 33.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 7 del 2004

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:

«2. Chi alla data del 21 febbraio 2001 aveva occupato senza regolare titolo anche con strutture a carattere precario aree del demanio idrico, può richiedere all'amministrazione regionale il rilascio della concessione presentando apposita istanza, ove non già giacente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione può essere rilasciata a condizione che non si crei pregiudizio a regime idraulico e sia acquisito il parere favorevole dell'autorità preposta per le aree soggette a vincolo, solo previa regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa ed il pagamento della sanzione amministrativa qualora non fosse stata presentata domanda o comunque non fosse stato versato un corrispettivo equiparabile ad un canone. In caso di mancata richiesta o di diniego del titolo concessorio le eventuali strutture sono demolite a cura e spese di colui che ha abusivamente occupato l'area ovvero, una volta acquisite al demanio, date in concessione a seguito di procedura concorsuale. I comuni e le province entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono attraverso gli strumenti di pianificazione le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione o la rilocalizzazione di tali strutture.».

Art. 34.

Modifica all'art. 51 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Il comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) è sostituito dal seguente:

«1. Con l'atto istitutivo dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti la provincia ne assume la gestione ovvero la attribuisce ai comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.».

Art. 35.

Modifica all'art. 60 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Nella rubrica dell'art. 60 della legge regionale n. 6 del 2005 sono aggiunte le parole «dei siti della Rete natura 2000».

2. Al comma 2 dell'art. 60 della legge regionale n. 6 del 2005, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;».

3. Al comma 6 dell'art. 60 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole «All'ente di gestione dell'area protetta» sono sostituite dalle seguenti «Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge».

Art. 36.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 17 del 2002

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale, ravvisata l'esigenza di investimenti urgenti e necessari al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche, può realizzare, d'intesa con le province interessate, piani stralcio rivolti a specifiche categorie di interventi, in particolare per migliorare la sicurezza.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 marzo 2007

ERRANI

07R0473

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 5.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla «Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della convenzione europea del paesaggio» (RECEP).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 47 del 6 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione ed obiettivi

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, è autorizzata a partecipare quale membro fondatore alla costituzione della «Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio», d'ora in avanti denominata RECEP.

2. La RECEP è un'organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e regionali europei, sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, con l'obiettivo di favorire la conoscenza e l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, partendo dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.

3. La RECEP è disciplinata dagli articoli dal 21 al 79 del codice civile alsaziano e mosellano, nonché dal proprio statuto. Essa è iscritta nel registro delle associazioni del Tribunal d'instance di Strasburgo, Francia.

Art. 2.

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione alla RECEP è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua fini di lucro;

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello statuto della Regione Emilia-Romagna.

2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla RECEP.

3. I diritti inerenti alla qualità di membro fondatore della RECEP sono esercitati dal Presidente della Regione o un suo delegato.

4. Ogni modifica dello statuto della RECEP deve essere previamente comunicata alla giunta ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma 4, dello statuto della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3.

Rappresentanti regionali negli organi dell'associazione

1. La giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della RECEP in conformità allo statuto della medesima.

Art. 4.

Partecipazione finanziaria

1. La Regione aderisce con il versamento della quota iniziale di ammissione per la costituzione del patrimonio della RECEP, per l'importo di 10.000,00 euro, e con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto di RECEP e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

2. La Regione può concedere contributi per la realizzazione di programmi specifici su temi e obiettivi attinenti alla RECEP, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite con atto della giunta regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per far fronte all'onere derivante dal versamento della quota iniziale di ammissione per la costituzione del patrimonio pari a 10.000,00 euro, la giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio di previsione, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86350, afferente alla Unità previsionale di base 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale di bilancio, e all'istituzione di un apposita U.P.B. e relativo capitolo e relativa dotazione finanziaria, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d) della legge-regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Agli oneri relativi alle quote di iscrizione annuali e agli eventuali contributi per la realizzazione di programmi specifici su temi e obiettivi attinenti alla RECEP, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 aprile 2007

ERRANI

07R0474

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6.

Disposizioni in materia di distribuzione commerciale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 21 maggio 2007*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con la presente legge reca disposizioni di riordino della materia della distribuzione commerciale, nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Giorni di chiusura degli esercizi commerciali*). — 1. La giunta regionale individua i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

2. La giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresì le modalità e i criteri con cui i comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all'obbligo di chiusura di cui al comma 1.»

2. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 14 del 1999 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (*Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio*). — 1. È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.

2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell'art. 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.»

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), è sostituito dal seguente:

«1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del comune competente per territorio. Il comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).»

2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.»

3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

«5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'art. 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo registro.»

4. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorizzazioni di cui all'art. 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.»

5. È soppressa la lettera c) del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 14 del 2003.

Art. 4.

Attività di vendita di farmaci al pubblico

1. Gli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare la vendita previa comunicazione, oltreché ai soggetti indicati al citato art. 5, al comune in cui ha sede l'esercizio.

2. La giunta regionale provvede a definire le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e delle attività di vigilanza farmaceutica.

3. In caso di mancata comunicazione di cui al comma 1, nonché in caso di violazione delle disposizioni dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, si applicano le medesime sanzioni previste dall'art. 22, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 si applicano le medesime sanzioni previste dall'art. 22, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Capo II

DISCIPLINA DEI CENTRI DI TELEFONIA

Art. 5.

Definizione e ambito di applicazione

1. Con il termine «centro di telefonia», altrimenti definito «phone center», si intende l'esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività.

2. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete. Non si applicano, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie.

Art. 6.

Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, all'attività dei centri di telefonia si applicano le medesime disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.

2. In attuazione del principio di concertazione, previa consultazione anche delle forme di rappresentanza degli interessi coinvolti e dei soggetti direttamente interessati, i comuni possono prevedere:

a) i requisiti igienico-sanitari, necessari per l'esercizio dell'attività dei centri di telefonia;

b) le misure dirette a tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia;

c) indicazioni circa le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali, in quanto ritenute incompatibili con i requisiti igienico-sanitari e con le esigenze di tutela della quiete pubblica, di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. In caso di violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni previste dall'art. 22, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

4. Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, riguardanti la pubblicità dei prezzi.

Art. 7.

Norma transitoria

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano l'attività di centro di telefonia devono presentare al comune competente la medesima comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al titolo III del decreto legislativo n. 114 del 1998 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui all'art. 6, comma 2, su istanza motivata del titolare, i comuni possono decidere di autorizzare il proseguimento dell'attività dei centri di telefonia che siano in esercizio alla data di entrata in

vigore delle disposizioni comunali, ma non in possesso dei requisiti minimi dei locali previsti dai comuni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a). L'autorizzazione comunale viene rilasciata a tempo determinato e può essere rinnovata a seguito di motivata istanza del titolare. L'atto autorizzatorio può prevedere specifiche disposizioni relative agli orari di apertura del centro di telefonia e le eventuali limitazioni alle attività accessorie che possono essere svolte nei locali dello stesso.

Capo III

NORME FINALI E ABROGAZIONI

Art. 8.

Norme finali

1. La giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 4, comma 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 (Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci);

b) legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 (Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci);

c) legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 (Rifinanziamento, modifica ed integrazione delle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37, «Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci» e 26 novembre 1973, n. 39, «Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci»);

d) legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 (Criteri regionali per la fissazione, da parte dei comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);

e) legge regionale 29 agosto 1986, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 «Criteri regionali per la fissazione, da parte dei comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande»);

f) legge regionale 7 marzo 1988, n. 9 (Modifica all'allegato 2 (Zone turistiche) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40. Castel-Arquato «Città d'arte»);

g) legge regionale 20 marzo 1989, n. 9 (Indirizzi programmatici per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di rivendite di giornali e riviste);

h) legge regionale 23 marzo 1990, n. 24 (Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 «Criteri regionali per la fissazione, da parte dei comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande»).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 maggio 2007

ERRANI

07R0376

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2007, n. 17.

Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 30 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione tutela il diritto alla salute dei cittadini molisani affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo o di tessuti o affetti da patologie rare, se riconosciute tali dal Ministero della salute.

Art. 2.

Contributi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) rimborsa al cittadino in attesa di trapianto, o che ha già subito trapianto, e al cittadino affetto da patologia rara, se riconosciuta tale dal Ministero della salute, le spese di cui al comma 2 sostenute in conseguenza di ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche in Italia o all'estero dovuti a:

- a) esami preliminari ed esami per la tipizzazione tissutale;
- b) intervento di trapianto;
- c) tutti i controlli successivi nonché quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso se non effettuabile in Regione;
- d) trattamenti sanitari nel caso di patologie rare;
- e) eventuale espianto da donatore.

2. La A.S.Re.M. rimborsa all'assistito ed all'eventuale accompagnatore nonché al donatore ed al suo eventuale accompagnatore, purché adeguatamente documentate:

a) le spese sostenute per il viaggio, compreso il mezzo aereo. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei documentati pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria di ricovero;

b) le spese di soggiorno, sostenute nella località sede della struttura sanitaria, nelle seguenti misure:

1) per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie italiane fino ad un massimo di euro 120 al giorno;

2) per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie estere fino ad un massimo di euro 200 al giorno, comprese anche le spese di interprete, trasporto per gli spostamenti nelle città estere di soggiorno e le spese telefoniche;

c) le spese, in caso di decesso del paziente nel luogo di cura estero, per la traslazione delle spoglie nella misura massima di euro 3.000,00.

3. Al fine dell'ottenimento del rimborso, l'accompagnatore è consentito:

- a) per tutti i pazienti minorenni;
- b) in tutti i casi di legge in cui è previsto l'accompagnamento.

4. In tutti gli altri casi il rimborso per l'eventuale accompagnatore è subordinato a comprovate esigenze cliniche che devono essere certificate dalla struttura sanitaria di ricovero per chi si reca in Italia, mentre per chi si reca all'estero la necessità di un accompagnatore deve risultare dal modello E112.

5. Possono presentare richiesta di anticipazione, nella misura massima dell'80% sul prevedibile contributo loro spettante, i cittadini trapiantati cui la competente struttura sanitaria abbia prescritto un ciclo di cura di durata predeterminata.

Art. 3.

Modalità di erogazione dei contributi

1. Al fine di ottenere il rimborso ai sensi dell'art. 2 della presente legge, l'interessato deve farne richiesta alla A.S.Re.M., allegando la relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle certificazioni mediche attestanti i ricoveri anche in regime di day hospital e la non autosufficienza del malato.

2. La A.S.Re.M. provvede a rimborsare le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta ed entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di anticipazione di cui all'art. 2, comma 5.

Art. 4.

1. I contributi sono corrisposti ai cittadini il cui nucleo familiare evidenzia un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, non superiore ad Euro 35.000,00, nei limiti dei seguenti importi:

a) 100% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE non superiore ad Euro 24.000,00;

b) 50% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompreso tra Euro 24.000,01 ed Euro 35.000,00.

Art. 5.

Modalità di erogazione dei fondi e di rendicontazione

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la giunta regionale dispone semestralmente l'erogazione dei fondi necessari sulla base di apposita rappresentazione dei fabbisogni presentata dall'A.S.Re.M.

2. L'A.S.Re.M. invia semestralmente alla giunta regionale una dettagliata rendicontazione dei contributi assegnati ed una relazione sulle modalità di erogazione.

Art. 6.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2007, in euro 1.700.000,00. Ai medesimi si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento, iscritto nella U.P.B. n. 300, capitolo n. 38300, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo al predetto esercizio, destinato al finanziamento degli oneri di cui alla legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, e sue successive modificazioni, abrogata dalla presente legge.

2. Per gli esercizi finanziari 2008 ed i successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti ai sensi della normativa previgente.

Art. 8.

Abrogazione

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, recante: «Rimborso spese speciali in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi, dei trapiantati e dei cittadini affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise»;

b) legge regionale 20 maggio 2005, n. 20, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, concernente: "Rimborso spese speciali a favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi, dei trapiantati e dei cittadini affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise"».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 giugno 2007

IORIO

07R0441

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2007, n. 18.

Nuova disciplina del sistema di controllo ispettivo sanitario regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 30 giugno 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi fissati dalla legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, l'esercizio delle funzioni ispettive, la verifica e il controllo amministrativo, sanitario e finanziario dell'Azienda sanitaria regionale del Molise e delle strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale.

Art. 2.

1. Le attività connesse all'attuazione della presente legge sono esercitate dalla Regione attraverso la propria struttura organizzativa e mediante apposito Servizio istituito ed operante presso l'Assessorato alla sanità e facente capo alla direzione generale V.

2. L'attività del servizio è finalizzata, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) utilizzazione ottimale delle risorse assegnate all'Azienda sanitaria regionale del Molise;

b) efficienza e produttività dei servizi e presidi dell'Azienda sanitaria regionale del Molise;

c) coordinamento delle attività dell'Azienda sanitaria regionale del Molise e verifica sanitaria e contabile con riferimento altresì:

1) alla funzionalità dei presidi di ricovero pubblici e privati accreditati con particolare riguardo all'andamento della spedalizzazione, alla durata media di degenza, al tasso di utilizzo, all'appropriatezza;

2) al corretto ricorso alla prestazioni specialistiche ed alle indagini strumentali e di laboratorio;

3) al corretto uso del farmaco;

4) alla corretta gestione dei fondi assegnati all'Azienda sanitaria regionale del Molise ed alle strutture a diretta gestione regionale.

Art. 3.

1. Le risultanze delle attività di cui all'art. 2 della presente legge confluiscono in relazioni, valutazioni tecniche e pareri per i servizi della direzione generale V che per competenza gestiscono le strutture pubbliche e private accreditate oggetto delle ispezioni, verifiche e controlli.

2. Le relazioni, le valutazioni tecniche ed i pareri di cui al comma 1 devono essere inviati anche alla Commissione consiliare permanente competente per materia.

3. L'assessore alla sanità riferisce alla giunta regionale sull'esito dei riscontri effettuati; riferisce inoltre trimestralmente alla competente Commissione consiliare e semestralmente al Consiglio regionale.

4. Le relazioni indicano anche i provvedimenti e le specifiche osservazioni che devono essere adottati per eliminare le disfunzioni riscontrate e per migliorare la generale efficacia ed efficienza dei servizi mediante l'attivazione di meccanismi correttivi.

Art. 4.

1. Il Servizio ispettivo previsto dalla presente legge è nominato dalla giunta regionale ed è costituito da un numero massimo di cinque componenti scelti esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo regionale che non abbia condizioni di incompatibilità nel rispetto della funzione assegnata.

2. In occasione di motivate esigenze il Servizio può essere integrato con ulteriore personale dipendente di ruolo regionale richiesto dal medesimo Servizio per funzioni specifiche.

Art. 5.

1. Ai funzionari che svolgono l'attività di cui alla presente legge viene formalmente attribuita la funzione di «Ispettore regionale del Servizio sanitario».

2. Gli ispettori del Servizio sanitario sono autorizzati, nell'ambito delle loro specifiche competenze, all'espletamento di tutte le indagini necessarie per gli adempimenti previsti dall'art. 3.

3. A tal fine hanno libero accesso presso i presidi, servizi e uffici dell'Azienda sanitaria regionale del Molise e presso le istituzioni sanitarie private, nonché presso le farmacie a gestione privata o comunale.

4. Possono altresì richiedere agli amministratori o ai responsabili dei presidi, servizi e uffici nonché ai titolari delle istituzioni sanitarie private e delle farmacie, informazioni, chiarimenti e documentazioni ritenuti utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori regionali del Servizio sanitario assumono la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 6.

1. Il Servizio ispettivo si avvale, quale supporto operativo per l'esercizio delle proprie funzioni, degli osservatori istituiti presso l'Assessorato alla sanità.

Art. 7.

1. La legge regionale 8 settembre 1986, n. 14, è abrogata.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 giugno 2007

IORIO

07R0442

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2007, n. 19.

Proroga di trenta giorni dei termini di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2007, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 30 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 4, comma 1, primo e terzo periodo, della legge regionale 22 marzo 2007, n. 8, le parole «entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 giugno 2007

IORIO

07R0443

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2007, n. 20.

Interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche, connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccità invernale e mancanza di neve.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 30 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, nell'esercizio della competenza in materia di sostegno, promozione e tutela delle categorie economiche regionali, tutela e sostiene le attività economiche danneggiate da calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche o altri eventi eccezionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, si rende necessario un intervento della Regione a sostegno dell'economia legata al turismo invernale e montano nelle aree montane dei comuni di Capracotta e di San Massimo, gravemente danneggiate dall'eccezionale siccità invernale e dalla mancanza di neve della stagione invernale 2006/2007.

Art. 2.

Oggetto

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la presente legge provvede ad agevolare l'accesso al credito in favore dei soggetti di cui all'art. 4, con unità locali ubicate nelle aree montane di Capracotta e di San Massimo ed ivi operanti nei servizi inerenti le attività sciistico-sportive e nei relativi settori delle imprese della ricettività turistica, del commercio e dell'artigianato connesse con il turismo invernale.

2. Per attuare le agevolazioni di cui al comma 1, la Regione può intervenire con la prestazione di garanzie, nei modi e nelle forme previste dalla legislazione regionale vigente, in favore dei soggetti di cui all'art. 4, che abbiano richiesto finanziamenti a banche o istituti intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per la copertura delle perdite provocate dall'eccezionale siccità e dalla mancanza di neve che hanno interessato la stagione invernale 2006/2007.

Art. 3.

Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

2. La presente legge non si applica ai settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento di cui al comma 1.

Capo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE DANNEGGIATE

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 2 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, operanti nei settori del turismo invernale, delle stazioni sciistiche e dell'artigianato, previo accordo con le organizzazioni sindacali di settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati;

b) le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto, previo accordo con le organizzazioni sindacali di settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati;

c) le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere, di microricettività e di case e appartamenti per vacanze, previo accordo con le organizzazioni sindacali di settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati;

d) le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, del commercio, dell'artigianato, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi connesse con il turismo invernale, previo accordo con le organizzazioni sindacali di settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati.

I soggetti sopra elencati verranno specificamente individuati con apposito regolamento attuativo, emanato ai sensi dell'art. 11.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere all'agevolazione prevista dalla presente legge soltanto per la copertura di perdite relative alla stagione invernale 2006/2007, definita convenzionalmente e secondo il principio di competenza contabile come periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 aprile 2007, e sempre che non sussistano i presupposti per l'attivazione di una delle procedure di fallimento, d'insolvenza o di ristrutturazione, previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. I soggetti e le imprese di cui al comma 1 possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge solo previo accordo con le organizzazioni sindacali. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati.

Art. 5.

Aree interessate

1. L'intervento regionale previsto dalla presente legge agisce a favore dei soggetti beneficiari, di cui all'art. 4, localizzati di operanti nelle aree montane ricadenti nei territori dei comuni di Capracotta e di San Massimo, individuate quali zone seriamente danneggiate dalle avverse condizioni climatiche ed atmosferiche straordinariamente occorse nella stagione invernale 2006/2007.

2. Con il regolamento di attuazione di cui all'art. 11 è specificamente determinata l'estensione delle aree montane indicate al comma 1.

Art. 6.

Interventi

1. Ai fini della concessione dell'agevolazione di cui all'art. 2, la Regione provvede alla prestazione di una garanzia per finanziamenti richiesti ed ottenuti da ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'art. 4, corrispondenti alle perdite subite, così come definite al comma 5.

2. La garanzia di cui al comma 1 consiste nella prestazione di una fidejussione solidale a prima richiesta, a favore dei soggetti beneficiari di cui all'art. 4, per assicurare l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da questi ultimi nei confronti di banche o istituti intermediari finanziari di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, in dipendenza dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. La fidejussione regionale concessa non può superare l'ottanta per cento del finanziamento sotteso, nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 2, paragrafo 4, lettera *d*), del regolamento (CE) n. 1998/2006.

4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 11, verranno precisati i requisiti richiesti al fine della concessione della fidejussione di cui al comma 2, che sarà definita in tutti i suoi termini e approvata con successiva deliberazione della giunta regionale.

5. La perdita, in relazione alla quale è definito il finanziamento richiesto agli istituti di credito dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, consiste nella differenza tra la media degli introiti degli ultimi tre esercizi e l'introito dell'esercizio di riferimento, interessato dai danni provocati da eccezionale siccità invernale e da mancanza di neve, per il periodo temporale di riferimento fissato dal 1° dicembre al 30 aprile.

6. La durata della garanzia fidejussoria di cui all'art. 2 è fissata fino alla totale estinzione del debito garantito e comunque non oltre dieci anni.

7. La giunta regionale è autorizzata ad assumere in via amministrativa ogni ulteriore iniziativa ritenuta idonea a garantire il pieno perseguimento delle finalità della presente legge.

Capo III

CONTROLLI

Art. 7.

Limitazioni

1. La fidejussione di cui all'art. 6 deve riferirsi ad un finanziamento il cui importo, per ciascuno dei soggetti beneficiari, non sia superiore alla soglia massima fissata dal regolamento (CE) n. 1998/2006.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni di natura pubblica relative alla copertura delle stesse perdite ammesse ai sensi dell'art. 4, comma 2.

Art. 8.

Presentazione delle domande ed istruttoria

1. Le domande per accedere ai benefici di cui all'art. 6 sono presentate alla giunta regionale ed istruite da un'apposita commissione di valutazione, istituita con deliberazione della giunta regionale, che ha il compito di verificare la presenza dei necessari requisiti in capo a coloro che richiedono l'ammissione all'agevolazione prevista dalla presente legge.

2. Le domande di cui al comma 1 devono contenere le informazioni che saranno specificamente indicate con il regolamento di attuazione di cui all'art. 11.

3. In ogni caso la Regione deve acquisire dal richiedente una dichiarazione in forma scritta, anche trasmessa per via telematica, relativa ad eventuali altri aiuti ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti ed in quello in corso.

Art. 9.

Concessione della fidejussione

1. La prestazione della fidejussione di cui all'art. 6, unitamente alla concessione del finanziamento ad essa sotteso, resta comunque subordinata alle ordinarie procedure di merito creditizio, attivate dall'istituto di credito finanziatore, in ordine alle quali anche la Regione potrà effettuare le opportune valutazioni.

2. La Regione può concedere la fidejussione soltanto qualora accerti che non sussista un cumulo di agevolazioni concesse ai sensi della presente legge in capo ad uno stesso soggetto richiedente.

Art. 10.

Vigilanza

1. La Regione istituisce un apposito registro contenente le informazioni complete sulle agevolazioni concesse che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006.

2. Annualmente, il Presidente della Regione svolge, dinanzi all'Assemblea regionale, una relazione illustrativa sull'andamento degli interventi e delle iniziative adottati dalla Regione stessa ai sensi della presente legge.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. L'importo complessivo del capitale mutuabile è pari ad € 3.500.000,00. La garanzia della Regione Molise è prestata per il capitale di rischio dell'importo complessivo di € 2.800.000,00, pari all'80 per cento del capitale mutuabile.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, per le finalità previste dalla presente legge, è iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - U.P.B. n. 285 (Promozione turistica, industria alberghiera e acque minerali) la somma di euro 280.000,00 nella competenza e nella cassa, quale quota di rischio annuale per interventi relativi alle garanzie fidejussorie in favore dei soggetti beneficiari di cui all'art. 4. Nello stato di previsione delle entrate è iscritta alla U.P.B. n. 69 (Altri rimborsi e recuperi) la medesima somma di euro 280.000,00 nella competenza e nella cassa.

3. La giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa e di entrata nel bilancio gestionale.

4. Per gli esercizi 2008 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio regionale.

5. L'elencazione delle garanzie prestate ai soggetti beneficiari di cui all'art. 4 è allegata al bilancio regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 28 giugno 2007

IORIO

07R0444

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUG-031) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 8 1 8 *

€ 2,00